



**COMUNE DI
BLEGGIO SUPERIORE
(Provincia di Trento)**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE A VALERE DALL'ANNO 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **DODICI** del mese di **MARZO** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Sigg.:

1. Iori Alberto – Sindaco
2. Brochetti Rodolfo
3. Francescotti Marco
4. Serafini Erica
5. Tosi Sabrina

Assenti Giustificati:

Assenti Ingiustificati:

Assiste il Vice Segretario Comunale dott. Giorgio Merli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Iori Alberto nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE**
(Art. 79 D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L.)

Certifico io sottoscritto
Segretario Comunale, su
conforme attestazione
del messo comunale,
che copia
del presente verbale
viene pubblicato il giorno

14/03/2019

all'albo pretorio e all'albo
telematico comunale
all'indirizzo
www.comune.bleggiosuperiore.tn.it
ove rimarrà
esposta per 10 giorni
consecutivi

**IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE**
dott. Giorgio Merli

№ № №

Oggetto: SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE A VALERE DALL'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Giunta provinciale, d'intesa con l'allora Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazioni n. 110 del 15.01.1999, n. 7452 del 26.11.1999, n. 3413 del 22.12.2000, n. 2516 del 28.11.2005 e n. 2819 del 22.12.2006, ha approvato e modificato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;
- con deliberazione n. 35 di data 27.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato, a valere dal 1° gennaio 2007, l'attuale strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto e le conseguenti tariffe per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto;
- con deliberazione n. 7 di data 29.04.1997 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la distribuzione e la fornitura di acqua potabile.

Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 2437 del 09.11.2007 ha approvato il "Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto" il quale, oltre a raccogliere in un unico provvedimento le varie disposizioni succedutesi nel tempo, ha introdotto alcune novità, tra le quali la facoltà di differenziare l'entità della quota fissa tra utenze civili domestiche e non domestiche mediante l'utilizzazione di parametri variabili crescenti tra 1 e 4.

Vista la deliberazione giuntale n. 90 dd. 30/10/2012 con la quale è stato approvato il Piano Industriale semplificato dell'acquedotto comunale destinato alla distribuzione di acqua ad uso umano del Comune di Bleggio Superiore redatto dalla G.E.A.S. S.p.a..

Ritenuto indispensabile, al fine di mitigare l'incidenza della quota fissa e meglio distribuire gli aumenti dei costi tra le famiglie e le utenze non domestiche, applicare un coefficiente pari a 1,50 per determinare la quota fissa delle utenze non domestiche (diverse da quelle abbeveramento animali) rispetto a quelle domestiche.

Visto il combinato disposto di cui all'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 (norme in materia di finanza locale) e al T.U. di cui alla deliberazione provinciale n. 2437/2007, il quale stabilisce che a partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto.

Preso atto che, in base al citato T.U. approvato con deliberazione provinciale n. 2437/2007, alla deliberazione di determinazione delle tariffe devono essere allegati il piano dei costi e dei ricavi su base triennale ed il prospetto dei consumi.

Ritenuto di mantenere, per l'anno 2019, lo stesso modello tariffario adottato con la deliberazione consiliare n. 35/2006, adeguandolo solamente negli aspetti gestionali di cui al sopraccitato T.U.

Presa visione dell'allegata tabella A, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riporta il piano dei costi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, dalla quale emerge che:

- le spese presunte totali per la gestione del servizio acquedotto per l'anno 2019 risultano essere pari ad € 47.025,00 (€ 27.425,00 costi fissi e € 19.600,00 costi variabili);
- per garantire la copertura integrale dei costi presunti per l'anno 2019 risulta necessario assicurare, quindi, un gettito complessivo pari a circa € 47.027,00 (tabella B);
- la quota fissa di tariffa per le utenze domestiche, necessaria per garantire la copertura dei costi fissi risulta essere pari ad € 15,65 e la tariffa base unificata è di € 0,18 a mc.;
- la quota fissa di tariffa per le utenze non domestiche, necessaria per garantire la copertura dei costi fissi applicando il peso 1,50 come sopra specificato, risulta essere pari ad € 23,48 e la tariffa base unificata è di € 0,18 a mc.;

- la quota fissa di tariffa applicabile solamente alle utenze relative all'abbeveramento animali, necessaria per garantire l'intera copertura dei costi fissi risulta essere pari ad € 7,83, mentre la tariffa a mc. è unica e pari ad € 0,09.

Stimando per l'anno 2019, sulla base dell'ultimo dato accertato relativo all'ultimo triennio, un consumo in leggero calo pari a m³ 157.000, il quale dovrà essere suddiviso nelle relative categorie d'uso e nei relativi scaglioni previsti (uso domestico, uso non domestico, abbeveramento bestiame).

Preso visione delle allegate tabelle B, C e D, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportano, rispettivamente per le annualità 2019, 2018, il piano dei ricavi e il prospetto dei consumi, mentre per il 2017 il consuntivo da ultima lista di carico approvata.

Riscontrata l'effettiva necessità, per tutto quanto sopra esposto, di determinare a partire dall'anno 2019 le tariffe del servizio acquedotto secondo le modalità sopra indicate e al fine di raggiungere l'integrale copertura dei costi previsti.

Preso atto, in particolare, di un livello costante dei costi, della riduzione dei consumi di acqua e delle utenze per il sigillo di unità abitative disabitate e/o in degrado non seguito da pari aumento per la costruzione di nuovi edifici e/o ricavo di nuove unità abitative in edifici esistenti, si ritocca leggermente la quota fissa che passa da 15,51 € a 15,65 € per le utenze domestiche, da 23,26 € a 23,48 € per quelle non domestiche e da 7,75 € a 7,83 € per quelle abbeveramento animali. Rimangono invece invariate nella parte variabile sia le tariffe domestiche che non domestiche dove la tariffa base è pari per entrambe a 0,18 € a mc., quella I° scaglione (oltre i 200 mc.) è per entrambe rimasta invariata a 0,26 € a mc., mentre quella agevolata, prevista per le sole utenze domestiche, rimane pari a € 0,14 a mc.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale dd. 26.11.2018 il quale dispone, in applicazione degli artt. 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 dei Comuni, relativo all'esercizio finanziario 2019, è posticipato al 31 marzo 2019, derogando in questo modo al termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente.

Considerato che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'interpretazione amministrativa e della dottrina concorda sulla possibilità di adottare i provvedimenti in materia di tributi e tariffe seguendo lo stesso nuovo termine, nel senso che possono essere adottati legittimamente dopo il termine originario naturale (31/12), ma comunque, tassativamente entro il nuovo termine (31/03) e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e trovare applicazione dall'1.1.2019.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Atteso che in base all'art. 26 del DPR n. 3/L del 1 febbraio 2005 (in relazione alle modifiche alle attribuzioni consiliari di cui alla L.R. 7/2004) così come delimitate al comma 3, lettera i), la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi non è più contemplata fra le competenze del Consiglio comunale e pertanto, in assenza di espressa disposizione da parte dello statuto comunale, l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze giuntali, come disposto dall'art. 28 del sopraccitato DPR n. 3/L-2005.

Vista, in tal senso, la circolare della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 5/EL/2005/TN del 7/12/2005.

Con voti favorevoli unanimi, espressi legalmente,

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni specificatamente riportate nelle premesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, la seguente strutturazione e le seguenti tariffe (I.V.A. esclusa) per l'erogazione di acqua potabile:

a) Tariffe per uso domestico:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ▪ da 0 a 150 m ³ /anno | tariffa agevolata | Euro/m ³ 0,14 |
| ▪ da 151 a 200 m ³ /anno | tariffa base | Euro/m ³ 0,18 |
| ▪ oltre i 200 m ³ /anno | tariffa I° scaglione | Euro/m ³ 0,26 |

b) Tariffe per uso non domestico:

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ▪ da 0 a 200 m ³ /anno | tariffa base | Euro/m ³ 0,18 |
| ▪ oltre i 200 m ³ /anno | tariffa I° scaglione | Euro/m ³ 0,26 |

c) Tariffa per attività abbeveramento animali:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| ▪ tariffa unica | Euro/m ³ 0,09 |
|-----------------------|---------------------------------|

d) Tariffa per fontane pubbliche:..... Euro/m³ **0,00**

e) Quota fissa per utenza DOMESTICA: per ogni misuratore Euro **15,65**

f) Quota fissa per utenza NON DOMESTICA: per ogni misuratore Euro **23,48**

g) Quota fissa per abbeveramento animali: per ogni misuratore Euro **7,83**

2. Di dare atto che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, così come sopra riportate, garantiscono la copertura di tutti i costi (sia fissi sia variabili) del servizio in oggetto, come risulta dalle allegate tabelle A e B, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di provvedere all'invio dei nuovi valori tariffari come sopra determinati, per le verifiche del caso, al Servizio Finanza Locale, unitamente al Bilancio di Previsione per l'anno 2019.

4. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2.

5. Di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi del comma 2° del 'art. 183 del C.EL. approvato con L.R. 03.05.2018, N. 2L.

6. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Alberto Iori

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giorgio Merli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

~~Deliberazione pubblicata in data 14/03/2019 e divenuta esecutiva in data 24/03/2019 ai sensi dell'art. 79, comma 3 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L..~~

~~Addì 25/03/2019~~

~~**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**
dott. Giorgio Merli~~

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, **immediatamente eseguibile**, ai sensi ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Addì, 14/03/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giorgio Merli

~~Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.~~

~~Addì, 14/03/2019~~

~~**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**
dott. Giorgio Merli~~

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A richiesta e previo pagamento dei diritti, gli uffici rilasciano copia autentica del documento in formato analogico.